



Associazione FINanziarie Italiane

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Servizio Normativa e politiche di vigilanza,
Divisione Normativa prudenziale
Via Nazionale, 91
00184 ROMA

Roma, 11 settembre 2014
Prot. n. 254/14/AF_BdI0013

OSSERVAZIONI SU RIFORMA TITOLO V TUB

La scrivente Associazione di categoria, esaminate le recenti Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari in consultazione che, a distanza di due anni dalla prima consultazione, attuano le disposizioni contenute nel Titolo V TUB, formula, per grandi linee e senza entrare nel dettaglio delle singole istruzioni, le seguenti osservazioni.

Come evidenziato anche da Codesta Autorità di Vigilanza nella relazione illustrativa del nuovo provvedimento, le osservazioni e proposte a suo tempo rappresentate dagli intermediari finanziari e loro associazioni di categoria, oltre che da altri soggetti a vario titolo interessati alla riforma della disciplina in questione, erano incentrate sull'esigenza di limitare, o comunque contenere, gli effetti dell'applicazione della c.d. "vigilanza equivalente" a quella bancaria nel rispetto del principio di proporzionalità richiamato dalla legge e, ciò, al fine di evitare la scomparsa dal mercato degli operatori di minori dimensioni, non in grado di sostenere i costi di *compliance* previsti dalle disposizioni, con la conseguente contrazione del credito legale riservato a tali operatori.

Lo schema di provvedimento in consultazione, nel confermare l'impostazione della prima versione delle istruzioni di vigilanza, ignorando, quindi, le osservazioni e proposte formulate dagli operatori del settore, in ragione del perseguimento degli obiettivi della sana e prudente gestione degli intermediari e della stabilità finanziaria del sistema nel suo complesso, declinerebbe in maniera più flessibile il richiamato principio di proporzionalità, semplificando, in particolare, le regole organizzative per gli operatori di minore dimensione e complessità.

Orbene, la scrivente Associazione ritiene opportuno ribadire ancora una volta che applicare a **tutti** gli intermediari finanziari le regole prudenziali concepite dal Comitato di Basilea ed aventi come destinatari banche e imprese di investimento, al fine di *"presidiare i rischi dello shadow banking"*, è, oltre che miope, iniqua, se applicata agli intermediari finanziari di minore dimensione che non fanno raccolta al pubblico e operano esclusivamente con capitale proprio.

web: www.afin.it
e-mail: mail@afin.it

P.IVA e C.F. 04014220968

00198 ROMA
Via San Marino, 12
Tel 06. 85 35 09 63
Fax 06. 85 49 249

20122 MILANO
Piazza del Duomo, 20
Fax 02.86455106
Sede Legale



Pertanto, la maggiore flessibilità riconosciuta, nei termini indicati, agli operatori minori non può essere ritenuta sufficiente a rispondere alle esigenze di fondo del comparto, oltre a non rispettare di fatto, ad avviso della scrivente, il richiamato principio di proporzionalità.

Peraltro, si ritiene che a nulla rilevi il fatto evidenziato nell'analisi di impatto che i volumi di finanziamento sviluppati dagli intermediari finanziari 106 con un patrimonio netto inferiore a € 2 mln. rappresentino una quota molto bassa dell'attivo del sistema (€ 1,9 mld. a giugno 2013, pari al 2,2% del comparto degli intermediari, compresi gli attuali 107), *in primis* perché detti volumi, in assoluto, non sono irrilevanti e secondariamente perché un comparto finanziario non può essere abbandonato, indipendentemente dai volumi, se di vitale importanza per la clientela e, cioè, le PMI che su di esso fanno affidamento.

Oltretutto, la novellata disciplina *de qua* che trasforma/uniforma tutto il settore degli intermediari finanziari, costringendoli a diventare di fatto delle mini-banche, alle quali è, tuttavia, preclusa, la possibilità di fare raccolta, rischia di espellere dal mercato anche moltissime società finanziarie ex art. 106 con patrimonio superiore a 2 milioni, oltre che molte finanziarie ex art. 107, generando il rischio di perdita di volumi di finanziamenti che supera i 200 miliardi di euro all'anno (volume anno 2013 comparto intermediari 106 e 107).

Sebbene costituisca una circostanza nota, vale comunque la pena di osservare al riguardo che chi si rivolge agli intermediari finanziari ha esaurito le possibilità di approvvigionarsi presso le banche o da queste ultime è stato respinto per motivi connessi al proprio merito creditizio con l'effetto distorsivo di essere "disponibile" a pagare tassi più elevati rispetto a quelli bancari.

La considerazione che precede sarebbe di per sé sufficiente a concludere che non possono essere ritenuti concorrenti le banche, che si avvalgono di una raccolta a costi tendenti a zero presso la BCE, e gli intermediari finanziari che operano con capitali propri, con costi di gran lunga superiori.

Non è, peraltro, intenzione della scrivente osteggiare la riforma in parola dedicata ad un settore che va necessariamente presidiato anche in termini di tutela della clientela e di efficacia degli strumenti di controllo da parte dell'Autorità di Vigilanza, anche sotto il profilo sanzionatorio, a carico di operatori inaffidabili.

Tuttavia, una tale declinazione della riforma, oltre ad essere distonica rispetto alle indicazioni del Governo che, con il recente decreto sulla competitività, non a caso, preme per aprire i finanziamenti a soggetti diversi dalle banche, comporterà, *tout court*, la scomparsa di operatori del mercato, sia pure di piccole dimensioni, assolutamente insostituibili per le loro specifiche peculiarità, presidiando, essi, comparti del credito del tutto ignorati dal sistema bancario.

Se la scrivente Associazione, da un lato, prende atto dell'orientamento di codesta Autorità di Vigilanza, volto a trascurare l'esigenza di mantenimento nel mercato di tali operatori in favore dell'applicazione, con adattamenti minimi, ai medesimi dello stesso regime prudenziale delle banche, dall'altro, non può esimersi dall'evidenziare che le banche restano ontologicamente dei soggetti assolutamente non equivalenti sotto ogni punto di vista alle società finanziarie.



Ciò è di palmare evidenza se si analizza la situazione degli operatori che operano con fondi propri senza ricorrere a raccolta al pubblico. Né si è lontani dal vero se si guarda al danno che questi ultimi subiranno insieme ai propri consolidati clienti, i quali, non potendo più ricorrere al credito legale (*rectius* erogato secondo parametri sostenibili rispetto agli oneri cui gli stessi sono soggetti), dovranno necessariamente affidarsi al credito usurario, pena la cessazione dell'attività.

Ecco perché, alla luce delle valutazioni che precedono, si ritiene che, in assenza dell'auspicata revisione sostanziale delle disposizioni in questione, debbano almeno essere valutate le seguenti modifiche di sistema suggerite dalla scrivente Associazione.

In pratica, gli intermediari finanziari ex Titolo V TUB meriterebbero di essere almeno suddivisi in due grandi categorie e, cioè, gli operatori senza rischio sistemico che svolgono esclusivamente l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, nelle forme tecniche consentite da decreto del M.E.F., con la sola esclusione dell'attività di rilascio di garanzie, anche in via non prevalente, e di ogni altra attività finanziaria, e quelli con rischio sistemico, ossia gli intermediari che rilasciano garanzie nei confronti del pubblico o che svolgono altre attività, quali la prestazione di servizi di pagamento o l'emissione di moneta elettronica, oltre alla concessione di finanziamenti.

Ai primi, ad avviso della scrivente, dovrebbe esser consentito operare con un capitale sociale non superiore a € 1,2 mln., anche in caso di società cooperative¹, fermo restando il requisito di capitale minore (€ 600.000) per i soggetti che svolgono esclusivamente l'attività di prestito su pegno, in ragione della minore rischiosità dell'attività esercitata.

Ad essi dovrebbe essere, altresì, applicata, quanto meno, l'esenzione dalla normativa in materia di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) nell'ambito del II Pilastro.

Per presidiare adeguatamente l'attività delle finanziarie della specie, ossia delle società che fanno ricorso a mezzi propri o strumenti obbligazionari nei limiti consentiti dal Codice Civile e dalle Delibere CICR, potrebbe ipotizzarsi che esse non possano finanziarsi presso il settore bancario per somme eccedenti di 6 volte il loro patrimonio netto e che debbano osservare imprescindibilmente la normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo ex D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti ex Titolo VI TUB e le norme antiusura ex Legge n. 108/96 ed essere sottoposte alla Centrale dei Rischi.

Ai presidi indicati potrebbero aggiungersi le segnalazioni di vigilanza previste per gli attuali intermediari ex art. 107, con esclusione, in ogni caso, delle segnalazioni della matrice dei conti bancaria, onde consentire a codesta Banca di disporre di tutte le informazioni necessarie alla conoscenza della corretta operatività dell'intermediario ed eventualmente di intervenire per la rimozione di anomalie operative riscontrate.

¹ Non appare giustificata l'agevolazione, in termini di capitale sociale, riconosciuta alle cooperative, stante che il rischio di impresa connesso all'attività di una società di capitali non cooperativa e quello relativo ad una società cooperativa è identico con riferimento al capitale da porre a tale presidio.



Per gli intermediari che impiegano prevalentemente denaro di terzi², (titolari, quindi, di un patrimonio netto inferiore ad un sesto rispetto a chi si avvale di finanziamenti concessi da banche o da altre finanziarie), pur non essendo a rischio sistemico, o che svolgono, oltre all'attività di concessione di finanziamenti, altre attività finanziarie, si concorda, invece, sulla previsione del requisito di capitale sociale indicato da codesta Banca d'Italia per tutti gli intermediari e, cioè, € 2,0 mln., associato a più stringenti regole di accesso, e l'applicazione di istituti di vigilanza più penetranti, del tipo di quelli ipotizzati da codesta Banca medesima in materia di II e III Pilastro quanto all'adeguatezza patrimoniale e all'informativa al pubblico, nonché obblighi incisivi quanto alla gestione dei rischi di qualsiasi natura connessi all'attività effettivamente svolta e quanto all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni, escludendo, tuttavia, a loro carico l'applicazione del regime prudenziale previsto per le banche e le imprese di investimento e, cioè, la c.d. "vigilanza equivalente", nel rispetto sostanziale del ripetuto principio di proporzionalità.

Per le finanziarie che esercitino, esclusivamente o congiuntamente ad altre attività di finanziamento, il rilascio di garanzie, si concorda con la previsione di un capitale iniziale versato almeno pari a € 3 mln. e l'applicazione degli stessi presidi applicabili alle banche e alle imprese di investimento, in ragione dell'estrema rischiosità di tale attività che, giustamente, a parere della scrivente, discipline di rango primario e secondario, più o meno recenti, quanto meno sul fronte della P.A., quale soggetto garantito, hanno stabilito potesse essere presa in esame solo se svolta da banche e compagnie di assicurazione.

AFin
Associazione Finanziarie Italiane

² Ferma restando l'applicazione delle richiamate norme in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e di quelle in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e di contrasto all'usura.